


COMUNE DI BASELGA DI PINE'



REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI SPAZZACAMINO NEL COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Il Segretario Comunale
Larentis dott. Giorgio



Il Sindaco
Loriatti ing. Luciano

Baselga di Pinè, 01.06.1984

Art. 1

Il servizio di spazzacamino può venire esercitato entro il territorio comunale di Baselga di Pinè soltanto da coloro che abbiano ottenuto la licenza speciale rilasciata dal Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Provinciale degli Artigiani.

La licenza è soggetta a rinnovazione annuale e su conforme deliberazione della Giunta Comunale a' sensi della L.R. 20.08.1954 nr. 24 art. 14 sul "Servizio Antincendi".



Art. 2

Il numero delle licenze di spazzacamino viene fissato in una in tutto il territorio comunale.

Il Consiglio Comunale potrà deliberare una seconda licenza per le frazioni qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità.

Art. 3

Per ottenere la licenza di spazzacamino gli interessati dovranno presentare domanda al Comune, scritta su carta legale, corredandola dei documenti comprovanti di essere cittadino italiano, di essere incensurato, di sana e robusta costituzione fisica, di avere assolto la scuola elementare, di possedere il requisito di buona condotta morale e civile.

Art. 4

Il Sindaco su conforme deliberazione della Giunta Comunale può in ogni tempo revocare la licenza di cui all'art. 1 allo spazzacamino che non avesse a eseguire in modo corrispondente il proprio servizio o dia luogo a fondata lagnanza da parte dei proprietari di casa o inquilini, come pure se non osservasse attentamente le disposizioni previste dal presente Regolamento o, si rendesse colpevole di mancanze più gravi, che cadano sotto le sanzioni delle leggi penali generali od anche solo qualora arrechi molestia agli utenti non conseguente all'esercizio delle sue mansioni.

Art. 5

A richiesta, lo spazzacamino eseguirà la pulizia delle caldaie.

Art. 6

La pulitura delle cosiddette cucine economiche, a deroga di quanto dispone l'art. 5, può venir eseguita anche dai proprietari di casa o dagli inquilini.

Art. 7

Il servizio di pulitura dei camini deve aver luogo una volta all'anno, esclusi i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio salvo richiesta dell'utente alla quale lo spazzacamino deve aderire in qualsiasi momento con preavviso di due giorni.



I camini degli esercizi pubblici, forni, edifici industriali e delle
co. in genere, dovranno venir puliti inoltre ogni qualvolta che il
bisogno lo richieda.

Art. 8

I proprietari di casa ed i loro inquilini ed incaricati, sono obbligati a lasciare eseguire liberamente i lavori di pulitura dei camini nelle epoche stabilite dal presente Regolamento.

Art. 9

Lo spazzacamino è responsabile di ogni negligenza o colpevole mancanza, anche se commessa dai suoi dipendenti, nel disimpegno delle mansioni inerenti al proprio servizio.

Art. 10

Lo spazzacamino e i suoi dipendenti dovranno mantenere, nell'esercizio del loro lavoro, un contegno corretto e decoroso verso i proprietari e inquilini, evitando il più possibile di imbrattare i locali ove avrà luogo l'operazione di pulitura.

Art. 11

Lo spazzacamino nell'eseguire il giro di servizio, dovrà avvertire gli interessati tre giorni prima in cui avrà luogo la pulitura dei camini.

Art. 12

Se, per eseguire il servizio, si rendesse necessario salire sul tetto delle case, nessuno può impedire allo spazzacamino di farlo, però lo spazzacamino è tenuto a procedere col massimo riguardo in modo da evitare dei danni.

Art. 13

Lo spazzacamino e i suoi dipendenti sono responsabili verso i proprietari di casa ed inquilini dei danni cagionati, senza necessità o per imprudenza ed imperizia, ai tetti, alle cucine economiche, alle stufe ed alle canne fumarie.

Art. 14

Nel caso venisse ostacolata l'esecuzione del servizio di spazzacamino dai proprietari di casa o inquilini, lo spazzacamino dovrà tosto renderne avvertito il Sindaco.

Art. 15

Lo spazzacamino nell'esercizio delle sue mansioni è pari al
all'artigiano lavoratore in proprio. Dovrà pertanto provvedere alle
assicurazioni sociali proprie e dei propri dipendenti a sensi delle vigenti
disposizioni.

Per le sue prestazioni non potrà esigere compensi superiori a quelli
stabiliti nella tariffa deliberata dal Consiglio Comunale.



Art. 16

Lo spazzacamino è obbligato a notificare al proprietario di casa o suo
rappresentante ed agli inquilini le mancanze ed i difetti riscontrati nei
camini e condotti del fumo in genere, dandone comunicazione al Sindaco il
quale ordinerà la immediata rimozione delle mancanze riscontrate in caso di
inerzia ed incuria da parte degli obbligati.

Art. 17

Lo spazzacamino è obbligato a controllare i condotti del fumo per accertare
che i medesimi, specialmente nei tratti che attraversano i solai ed il
tetto, non presentino delle screpolature o altri guasti che possano essere
causa di incendio.

Dovrà controllare che le portine di controllo e scarico siano munite di
doppia e solida chiusura ermetica in ferro e che fra il condotto del fumo e
gli eventuali depositi di materiali di qualsiasi genere vi sia uno spazio
libero di almeno un metro.

Effettuata la pulizia dei camini, lo spazzacamino dovrà subito vuotare
della fuliggine i pozzetti di deposito sia nei piani che nelle cantine.

Art. 18

Prima di procedere alle pulizie dei camini mediante abbruciatura, lo
spazzacamino deve verificare che:

1. le canne fumarie, camini e condotti da fumo debbono essere isolati da
materiali combustibili, come travature in legno dei solai e delle
coperture, mediante apposite vere in materiale refrattario di idoneo
spessore;
2. i condotti non devono presentare fessurazioni o lesioni di dimensioni
tali da creare pericolo di fuoriuscite di fiamme nei locali
attraversati.

Art. 19

Lo spazzacamino durante il giro di servizio è tenuto a controllare che
nulla sia in contrasto alle norme vigenti sulla prevenzione contro l'in-
cendio, tanto per quanto riguarda le condutture del fumo, che le linee
elettriche esistenti negli edifici.



I proprietari di casa aventi camini nuovi o che da un anno non fossero stati adoperati sono obbligati, prima di farne uso, a farli visitare dallo spazzacamino, rimuovendo le eventuali deficienze riscontrate.

Art. 21

La fuliggine e la cenere estratta dai camini o dalle cucine economiche dovrà venir subito allontanata od interrata a cura del proprietario di casa od inquilino, oppure depositata in recipienti refrattari da conservare possibilmente negli scantinati e mai nel sottotetto.

Art. 22

In caso di malattia o mancanza prolungata dello spazzacamino questi dovrà designare al Sindaco un idoneo sostituto che possa assumere il servizio e le relative responsabilità, previo nulla osta del Sindaco.

Art. 23

Le contravvenzioni al presente Regolamento, in quanto non cadano sotto le sanzioni della legge penale ed altre norme regolamentari, sono accertate, conciliate e definite in conformità delle disposizioni di cui all'art. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3.3.1934, nr. 383 e sue successive modificazioni ed integrazioni.



Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 77 dd. 01.06.1984.

Il Sindaco
F. Ioriatti ing. Luciano

Il Segretario Comunale
L.S. F. Larentis dott. Giorgio

Publicato all'albo comunale dal 11.06.1984 al 25.06.1984
con/senza osservazioni.

Baselga di Pinè, li 26 GIUGNO 1984

Il Segretario Comunale
F. Larentis dott. Giorgio

Approvato dalla Giunta Provinciale di Trento il 03 AGO, 1984 sub nr.

Baselga di Pinè, li 11 SET. 1984

Il Segretario Comunale
F. Larentis dott. Giorgio

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno dopo la pubblicazione di cui all'art. 48 del T.U. delle LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni approvato dalla G.R. n) 577 dd. 24.4.1980.

Baselga di Pinè, li 11 SET. 1984

Il Segretario Comunale
F. Larentis dott. Giorgio

Visto:

Il Sindaco
F. Ioriatti ing. Luciano